

La Giunta Comunale

Premesso che l'indennità spettante al Sindaco sino all'anno 2021, veniva calcolata a norma del D.M. n. 119/2000, e ridotta del 10% come previsto dall'art. 1, co. 54, L. n. 266/2005;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), la quale all'art. 1, commi 583-587 ha rideterminato le indennità di funzione spettanti agli amministratori locali a partire dal 1° gennaio 2022, parametrando dal 2024 l'indennità del Sindaco al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il citato comma 583, il quale prevede fasce di parametrizzazione in ragione della popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale per il comune di riferimento, nella misura del 16% per i comuni con popolazione fino a 3000 abitanti;

Specificato che le modifiche introdotte dal predetto comma 583 della Legge 234/2021, avranno effetto a regime dall'annualità 2024, mentre per gli anni 2022 e 2023, operano le disposizioni di cui al successivo comma 584 della predetta legge;

In particolare il comma 584 prevede: *"In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio"*;

Richiamato il comma 585: *"Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119"*;

Dato atto che ai sensi del comma 586, è previsto a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157";

Considerato che ai sensi del comma 587 le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città. Il Comune beneficiario deve riversare allo Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'anno;

Richiamata la nota del Ragioniere Generale dello Stato, di data 5 gennaio 2022, a chiarimento sul tema, secondo cui: *"[...]al fine di evitare possibili dubbi applicativi, si ritiene che i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza."*;

Considerato che il trattamento economico complessivo dei Presidenti di Regione è attualmente pari a € 13.800,00 lordi mensili, secondo quanto definito dalla Conferenza Stato - regioni con le delibere del 30 ottobre 2012 e 6 dicembre 2012, n. 235, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Dato atto che è necessario determinare gli importi mensili e annuale per l'anno 2023, sulla scorta delle richiamate considerazioni;

Considerato che per l'anno 2023, l'indennità su base mensile è determinata come segue:

Determinazione indennità di funzione spettante al Sindaco (legge 234/2021, commi 583/584)		
Popolazione al 31.12.2021	737	
Tipologia Ente	Comune non capoluogo fino a 3.000 abitanti	
% spettante al sindaco dal 2024 sulla popolazione residente	16%	
Indennità di funzione mensile spettante al Sindaco dal 2024	2.208,00	
Indennità di funzione ex DM 119/2000 - 10%	1.659,38	
Aumento a regime	548,62	
Indennità spettante al sindaco dal 1° gennaio 2022	45%	1.906,26
Indennità spettante al sindaco dal 1° gennaio 2023	68%	2.032,44
Indennità spettante al sindaco dal 1° gennaio 2024	100%	2.208,00

Considerato che l'indennità al Vicesindaco e agli assessori, ai sensi dell'art. 1, comma 585 della legge 234/2021 e degli artt. 4 e 5 del DM 119/2000, con applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal citato DM 119/2000 come di seguito indicato:

Carica	Importo 2022	Importo 2023	Importo 2024
Vicesindaco	285,93 €	304,86 €	331,20 €
Assessore	190,63 €	203,44 €	220,80 €

Dato atto che il Vicesindaco è altresì un lavoratore dipendente;

Richiamati:

- l'art. 81 TUEL prevede: *"I sindaci [...] che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato."*;
- l'art. 82, co. 1 TUEL recita: *"[...]Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa."*;
- il Vicesindaco non ha richiesto l'aspettativa di cui all'art. 81 del TUEL, e dunque la sua indennità deve essere dimezzata nell'importo;
-

Specificato che all'indennità di funzione del Sindaco si applica l'IRAP nella misura del 8,5%;

Considerato che:

- ai Sindaci spetta, a fine mandato, una indennità a norma dell'art. 10 del D.M. n. 119/2000, così determinata: *"A fine mandato, l'indennità dei Sindaci e dei Presidenti della Provincia è*

integrata con una somma pari ad un'indennità mensile spettante per dodici mesi di mandato proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno";

- l'indennità di fine mandato spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia una durata superiore a 30 (trenta) mesi, come previsto dall'art. art. 1, comma 719 della L. n. 296/2006;
- l'indennità di fine mandato è assoggettata anch'essa all'IRAP nella misura del 8,5%, come previsto dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 15 aprile 2010, n. 29/E;
- l'indennità di fine mandato deve essere annualmente accantonata secondo il principio contabile 4/2 allegato punto 5.2, lettera d), del D.Lgs. n. 118/2011 secondo cui "[...] *anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato [...]"*];

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Finanziario, con la quale sono state determinate le indennità spettanti a favore del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori ai sensi della legge 234/2021 a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Visti gli importi che seguono per indennità di funzione anno 2023, la quota annua del trattamento di fine mandato e IRAP, come segue:

- l'importo di € 2.032,44 mensili per l'indennità di funzione del Sindaco per l'anno 2023, per complessivi € 24.389,28;
- l'importo di € 152,43 mensili, per l'indennità di funzione del Vicesindaco per l'anno 2023, considerato che l'indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa, per complessivi €1.829,16;
- l'importo di € 203,44 mensili, per l'indennità di funzione dell'Assessore per l'anno 2023, per complessivi € 2.441,28;
- l'importo di € 2.032,44 per l'indennità di fine mandato (accantonamento);
- l'importo di € 2.436,08 per IRAP sulle indennità di funzione degli Amministratori per l'anno 2023;

-

Vista la Circolare F.L. n. 128/2022 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con la quale è stato comunicato che la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante "il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023/2025", è stata pubblicata in G.U. Serie Generale n. 303 supplemento ordinario n. 43 del 29/12/2022, con la quale è differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 30/04/2023;

Ritenuto pertanto con il presente provvedimento di prendere atto della nuova misura delle indennità spettanti al sindaco, al vice-sindaco e agli assessori comunali ai sensi della legge 234/2021;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Preso atto che il bilancio di previsione 2023/2025 è in corso di formazione e che conseguentemente questa Amministrazione è in esercizio provvisorio;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis 1° comma TUEL;

con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e termini di legge

DELIBERA

- 1) **Di prendere atto** della nuova misura delle indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Vicesindaco e agli Assessori comunali a decorrere dal 1° gennaio 2023, determinate con provvedimento del Responsabile dell'Area Finanziario, in ottemperanza a quanto previsto dai commi 583-585 della legge 234/2021, le quali saranno ridotte per gli amministratori che rivestono lo status di lavoratore dipendente:

Determinazione indennità di funzione spettante al Sindaco (legge 234/2021, commi 583/584)		
Popolazione al 31.12.2021	737	
Tipologia Ente	Comune non capoluogo fino a 3.000 abitanti	
% spettante al sindaco dal 2024 sulla popolazione residente	16%	
Indennità di funzione mensile spettante al Sindaco dal 2024	2.208,00	
Indennità di funzione ex DM 119/2000 - 10%	1.659,38	
Aumento a regime	548,62	
Indennità spettante al sindaco dal 1° gennaio 2022	45%	1.906,26
Indennità spettante al sindaco dal 1° gennaio 2023	68%	2.032,44
Indennità spettante al sindaco dal 1° gennaio 2024	100%	2.208,00

Al Vicesindaco, e agli assessori ai sensi dell'art. 1, comma 585 della legge 234/2021 e degli artt. 4 e 5 del DM 119/2000, con applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal citato DM 119/2000 come di seguito indicato:

Carica	Importo 2022	Importo 2023	Importo 2024
Vicesindaco	285,93 €	304,86 €	331,20 €
Assessore	190,63 €	203,44 €	220,80 €

- 2) **Di prendere atto** che il Vicesindaco è altresì un lavoratore dipendente e pertanto l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa, ai sensi dell'art. 81 del TUEL;
- 3) **Di prevedere** gli aumenti già a partire dal mese di gennaio 2023, secondo le percentuali riepilogate nella tabella di cui al punto 1, essendo stanziamenti presenti in bilancio adeguando successivamente la copertura della spesa per i primi mesi, prevedendo nel bilancio di previsione 2023/2025, in corso di formazione, gli stanziamenti adeguati al fine di liquidare le indennità in ottemperanza alle disposizioni di legge a copertura dell'intero periodo;
- 4) **Di dichiarare** con separata ed unanime votazione favorevole il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000, per le motivazioni in premessa indicate.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
SERGIO GAIOTTI

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MAGLIONE TIZIANA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N° 91 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 24-mar-2023

Montaldo T.se, lì 24-mar-2023

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MAGLIONE TIZIANA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MAGLIONE TIZIANA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23-mar-2023

ai sensi dell'art. 134 comma a 3 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MAGLIONE TIZIANA